

Originale Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 115 data 07/12/2012</i></p> <p>Classifica VI.9</p>	<p>Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2012-2013 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1282 DEL 10.09.2012 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE.</p>
---	--

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1610 del 25.11.2011 ad oggetto: "Modifica DGR n. 1304/2011 - Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12",

DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 22/12/2011 dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 2 del 11/01/2012 ad oggetto: "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 Limitazione alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti".

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 5 del 20/01/2012 ad oggetto: "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente. DGR n. 1610 del 25.11.2011 Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità portuale di Ancona-anno 2011/12 "misure inerenti il settore industriale e commerciale e misure relative agli edifici pubblici e privati";

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 584168 del 29.08.2012, ns. prot. n. 41650 del 03.09.2012 ad oggetto: "Inquinamento dell'aria ambiente: misure contingenti 2012-2013: perimetrazione agglomerati urbani di Codesto Comune";

VISTE la seguenti note della Regione Marche:

- prot. n. 743/12 del 19.03.2012 con la quale si invita ad adempiere completamente all'Accordo di Programma di cui alla DGR n. 1610/2011;

- prot. 562220 dell'8.08.2012 con la quale venivano trasmesse la bozza dell'accordo di programma 2012-2013, la bozza della Delibera di Giunta regionale che lo approva, il verbale della riunione del tavolo tecnico;
- prot. 584168 del 29.08.2012 avente ad oggetto la perimetrazione dell' agglomerato urbano del Comune di San Benedetto del Tronto;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1282 del 10.09.2012 ad oggetto "Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007";

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 100 del 02/10/2012 ad oggetto: "*Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10. Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti - modifica ordinanza sindacale n. 2 del 2012*";

EVIDENZIATO che l'Ordinanza sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 100 del 02/10/2012 ad oggetto: "*Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10. Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti - modifica ordinanza sindacale n. 2 del 2012*" ha esteso il divieto di transito delle categorie di veicoli più inquinanti (elencate nell'ordinanza e nella DGR n. 1282/2012) a tutte le strade pubbliche localizzate nel territorio comunale;

PROPONE

l'emissione della seguente Ordinanza sindacale:

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

Decorrenza e durata.

Le Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) entrano in vigore in questo territorio comunale **il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza** (salvo quanto diversamente specificato al punto sotto riportato: *Rinvio del termine per le attività site fuori del territorio delle ordinanze sindacali già emanate*) fino al 15 maggio 2013 per riprendere dal 15 settembre 2013 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma allegato alla DGR n 1282/2012, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2013, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale l'approvazione delle misure 2013-2014;

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano:

all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012;

Attività autorizzate.

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ssmm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti inferiori del 10%* rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con* limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, è **vietato utilizzare** la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Rinvio del termine per le attività site fuori del territorio delle ordinanze sindacali già emanate.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione esistenti alla data di pubblicazione sul BUR della DGR 1282 del 10.09.2012, site in luoghi di applicazione perimetrali con il presente atto, ma non perimetrate con l'ordinanze sindacale n. 5/2012, il divieto di cui al punto precedente si applica dal 31 dicembre 2012.

Censimento e controllo

Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione devono comunicare al Comune, entro il 31 dicembre 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni:

- ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativo alla riduzione delle polveri sottili PM 10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi TU. Edilizia, se necessaria;
- lo stesso obbligo compete ai titolari delle attività produttive di panificazione, site nei luoghi di applicazione delle ordinanze sindacali emanate tra la fine del 2011 e il primo semestre 2012, che usino la combustione di biomasse ma siano state aperte ex novo dopo il termine del periodo di vigenza delle ordinanze sindacali, oppure che, essendo già esistenti, abbiano iniziato ad usare la combustione di biomasse per la cottura dei cibi dopo tale termine.

Il Comune si impegna:

- a) ad effettuare entro il **31 gennaio 2013** il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;
- b) ad effettuare entro il **28 febbraio 2013** il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione - e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ dal 1° settembre 2012.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

Decorrenza e durata.

Le Misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati entrano in vigore in questo

territorio comunale **il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza** fino al 15 maggio 2013; le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2013 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma allegato alla DGR n 1282/2012, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2013, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti (la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2013-2014).

Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012;

Impianti termici

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 40 mg./Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 30 mg./Nm³;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 100 mg./Nm³;
- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 100 mg./Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 50 mg./Nm³;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;

- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

E' comunque consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra, acquistati prima dell'approvazione della DGR n. 1282/2012 del 10.09.2012 purché il possessore ne comunichi il possesso a questo Comune, indicando marca e tipo, entro 30 giorni dalla presente ordinanza.

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei precedenti punti:

- la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
- Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia a questo Comune entro 60 giorni dall'ordinanza sindacale.

Impianti ad olio combustibile BTZ.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ dal 1° settembre 2012.

Il Comune si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 28 febbraio 2013, le modalità con cui si è attivato per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 maggio 2008 n. 9, artt. 4,5,8; la concreta attivazione e la effettuata comunicazione costituiscono condizione per la concessione del co finanziamento di cui all'art. 9;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 aprile 2013, le seguenti informazioni: numero delle ispezioni effettuate, numero e tipologia delle infrazioni accertate;
- c) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria data, orario e tecnologia utilizzata per i lavaggi delle strade cittadine.

Il Responsabile del Procedimento
POLIDORI GERMANO

IL SINDACO

VISTA la proposta del responsabile del procedimento sopra riportata che si condivide nei suoi contenuti;

RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente del territorio comunale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1282 del 10.09.2012 ad oggetto "Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007";

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 100 del 02/10/2012 ad oggetto: "*Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri*

sottili PM10. Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti - modifica ordinanza sindacale n. 2 del 2012”;

O R D I N A

Che siano adottate le seguenti misure:

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

Decorrenza e durata.

Le Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) entrano in vigore in questo territorio comunale **il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza** (salvo quanto diversamente specificato al punto sotto riportato: *Rinvio del termine per le attività site fuori del territorio delle ordinanze sindacali già emanate*) fino al 15 maggio 2013 per riprendere dal 15 settembre 2013 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma allegato alla DGR n 1282/2012, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2013, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale l'approvazione delle misure 2013-2014;

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano:
all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012;

Attività autorizzate.

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ssmm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti inferiori del 10%* rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con* limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, **è vietato utilizzare** la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Rinvio del termine per le attività site fuori del territorio delle ordinanze sindacali già emanate.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione esistenti alla data di pubblicazione sul BUR della DGR 1282 del 10.09.2012, site in luoghi di applicazione perimetrali con il presente atto, ma non perimetrate con l'ordinanze sindacale n. 5/2012, il divieto di cui al punto precedente si applica dal 31 dicembre 2012.

Censimento e controllo

Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione devono comunicare al Comune, entro il 31 dicembre 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni:

- ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativo alla riduzione delle polveri sottili PM 10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi TU. Edilizia, se necessaria;
- lo stesso obbligo compete ai titolari delle attività produttive di panificazione, site nei luoghi di applicazione delle ordinanze sindacali emanate tra la fine del 2011 e il primo semestre 2012, che usino la combustione di biomasse ma siano state aperte ex novo dopo il termine del periodo di vigenza delle ordinanze sindacali, oppure che, essendo già esistenti, abbiano iniziato ad usare la combustione di biomasse per la cottura dei cibi dopo tale termine.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna:

- c) ad effettuare entro il **31 gennaio 2013** il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;
- d) ad effettuare entro il **28 febbraio 2013** il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione - e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ dal 1° settembre 2012.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

Decorrenza e durata.

Le Misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati entrano in vigore in questo territorio comunale **il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza** fino al 15 maggio 2013; le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2013 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma allegato alla DGR n 1282/2012, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2013, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti (la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2013-2014).

Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012;

Impianti termici

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

c) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 40 mg./Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 30 mg./Nm³;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

d) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 100 mg./Nm³;
- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 100 mg./Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS (Polveri Totali Sospese) ≤ 50 mg./Nm³;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

E' comunque consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra, acquistati prima dell'approvazione della DGR n. 1282/2012 del 10.09.2012 purché il possessore ne comunichi il possesso a questo Comune, indicando marca e tipo, entro 30 giorni dalla presente ordinanza.

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei precedenti punti:

- la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
- Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la

qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia a questo Comune entro 60 giorni dall'ordinanza sindacale.

Impianti ad olio combustibile BTZ.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ dal 1° settembre 2012.

Il Comune si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 28 febbraio 2013, le modalità con cui si è attivato per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 maggio 2008 n. 9, artt. 4,5,8; la concreta attivazione e la effettuata comunicazione costituiscono condizione per la concessione del co finanziamento di cui all'art. 9;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 aprile 2013, le seguenti informazioni: numero delle ispezioni effettuate, numero e tipologia delle infrazioni accertate;
- c) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria data, orario e tecnologia utilizzata per i lavaggi delle strade cittadine.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- 1) resa nota ai cittadini e alle attività interessate utilizzando gli strumenti d'informazione e comunicazione;
- 2) trasmessa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per darne la massima pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale, nel Bollettino Ufficiale Municipale (BUM);
- 3) trasmessa alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno ed al Comando della Polizia Municipale a cui viene demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco
GIOVANNI GASPARI